





È possibile consultare tutte le risposte ai quesiti ordinate per argomento e compilare la scheda per l'invio dei quesiti in redazione on-line (www.ipsoa.it/praticafiscale)

LAVORO AUTONOMO - Deduzione costi di gestione di autoveicoli

 **Un libero professionista acquista un autoveicolo. Si chiede: essendo socio il libero professionista di uno studio associato e avendo intestato l'autoveicolo alla persona fisica e non allo studio associato è possibile, per lo studio associato, scaricare, nei limiti di legge, le quote di ammortamento e i relativi costi di gestione e manutenzione? E in che modo?**

(S.Z. - Mantova)

 I lavoratori autonomi determinano il loro reddito a norma dell'art. 54 (ex art. 50) del nuovo T.U.I.R., in vigore dal 1° gennaio 2004, così come modificato dal D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003. Tale tipologia di reddito è costituita dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, al netto dei contributi previdenziali obbligatori, e l'ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'arte o della professione. Per i beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione è ammessa la deduzione integrale di

spese per l'acquisizione di beni strumentali di costo unitario inferiore ad € 516,45 e la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle relative all'applicazione al costo dei coefficienti stabiliti con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

È ammessa anche la deduzione integrale dei canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni mobili, purché la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal citato decreto.

Qualora i beni mobili siano adibiti all'uso promiscuo tra l'arte o la professione e l'uso personale o familiare del contribuente, le spese relative a tale bene strumentale sono deducibili nella misura del 50%, come anche i canoni di locazione finanziaria o di noleggio relativi al bene ad uso promiscuo.

In particolare, l'art. 164 del nuovo T.U.I.R. (ex art. 121 bis D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, introdotto nel corpo del T.U.I.R. dall'art. 17, commi 1, 2 e 3, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997) pone limiti di deduzione alle spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

Con riferimento all'esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 50% e limitatamente a un solo veicolo; se, invece, l'attività professionale è svolta in forma associata, a norma dell'art. 5 del T.U.I.R., la deducibilità è consentita per un veicolo per ciascun socio o associato.

Il professionista che deduce il costo di una autovettura non può dedurre costi relativi ad altri veicoli (nemmeno di categorie diverse come il ciclomotore).

Oltre al limite del 50%, sono previste ulteriori limitazioni al costo massimo di acquisizione degli autoveicoli, ai fini del calcolo delle deduzioni delle quote di ammortamento e dei canoni, così stabilite:

- autovettura/autocaravan € 18.875,99;
- motocicli € 4.131,66;
- ciclomotori € 2.065,83.

Pertanto, nel caso in cui l'autoveicolo acquistato superi l'importo massimo stabilito, le quote di ammortamento deducibili, nel limite del 50%, saranno calcolate proporzionalmente non oltre i valori massimi consentiti.

Si rammenta, altresì, che nel costo di acquisto da confrontare con il limite massimo di € 18.075,99 devono essere compresi anche tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, tra i quali l'IVA non ammessa in detrazione, la tassa di immatricolazione e quella di "messa su strada".

Tale precisazione è contenuta sia nella circolare

dell'Agenzia delle Entrate n. 37 del 13 febbraio 1997 sia nella circolare del 10 febbraio 1998.

Inoltre, sono deducibili, sempre nella misura del 50%, i costi sostenuti per l'utilizzo e la gestione delle autovetture.

A titolo esemplificativo, rientrano in tale casistica le spese sostenute per il carburante, il bollo, l'assicurazione, le manutenzioni e tutte le altre spese inerenti l'autovettura.

Per dedurre il costo relativo al carburante è necessario, comunque, avvalersi delle apposite schede carburante, disciplinate dal D.P.R. n. 444 del 10 novembre 1997, recante "Norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione".

Ai fini dell'IVA, è prevista l'assoluta indetraibilità di tutti i costi sostenuti per l'autovettura (carburante, riparazioni, manutenzioni, spesi di autostrada, ecc).

Si tratta, infatti, di un limite oggettivo alla detrazione, previsto dall'art. 19-bis1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 con successive modifiche ed integrazioni, rubricato "Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi".

Da tutto quanto sopra esposto emerge che, relativamente all'autoveicolo di proprietà di ogni socio libero professionista di uno studio associato, è possibile la deduzione delle quote di ammortamento e relativi costi di manutenzione nella misura del 50%.

Maurizio Villani
(Avvocato tributarista in Lecce)